

N. del Repertorio

N. della Raccolta

### COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_.

In Roma, nel mio studio sito al Viale Liegi n. 34.

Avanti a me **Avv. Fabio TORINA**, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

- **Teresa Maria Chironi**, nata a Villanova Monteleone (SS) il 02.06.1948 e residente a Roma, Vicolo Veientano 23;
- **Rizzo Angela**, nata a Lecce il 14.02.1954 e residente a Roma, Largo Benedetto Marcello 195;
- **Giordani Sergio**, nato a Roma il 30.05.1947 e residente a Roma, Vicolo Veientano 23;
- **Giuliani Stefano**, nato a Roma il 20.01.1952 e residente a Roma, Largo Benedetto Marcello 195;
- **Giordani Emiliano**, nato a Roma il 25.03.1977 e residente a Roma, Vicolo Veientano 23;
- **Giuliani Andrea**, nato a Roma il 21.05.1983 e residente a Roma, Largo Benedetto Marcello 195;
- **Capodagli Micaela**, nata a Roma il 10.11.1978 e residente in Formello (RM), Viale delle Rughe 43;

- Farinacci Chiara, nata a Roma il 08.07.1983 e residente a Roma, Via Budapest 30.

I Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione di essere cittadini italiani, mi chiedono di ricevere il presente atto col quale convengono di costituire, per come costituiscono tra loro, un'associazione di volontariato, di cui alla **L.N. 11.08.1991 n.266 e L.R. (Regione Lazio) 28.06.1993 n.29** e loro successive modifiche ed integrazioni, **avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)**, ai sensi e per gli effetti del **d.lgs. 4.12.1997 n.460**, denominata "*I BAMBINI DI FLAMIALE*"-**ONLUS**", con sede in Roma, Largo Benedetto Marcello n.195, 00198 Rm. con le finalità, patrimonio ed Organi indicati nel seguente **STATUTO**:

#### **TITOLO I**

##### Disposizioni generali

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'associazione di volontariato, di cui alla L.N. 11.08.1991 n.266 e L.R. (Regione Lazio) 28.06.1993 n.29 e loro successive modifiche ed integrazioni, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 4.12.1997 n.460, denominata "*I BAMBINI DI FLAMIALE*"- **ONLUS**, con sede in Roma, Largo Benedetto Marcello n. 195.

Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'Associazione dovrà utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dei soci a maggioranza semplice.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, in Italia e all'estero, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale.

#### **ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTO**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'eventuale Regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con le presenti norme statutarie, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Ente.

#### **ART. 3 - DURATA**

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 23) del presente statuto.

#### **Art. 4 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, contempla espressamente la democraticità delle strutture ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

*In particolare, l'Associazione ha per scopo l'offerta volontaria e senza fini di lucro della propria opera e dei propri mezzi nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria dell'infanzia. In particolare l'associazione si propone di:*

- *sviluppare progetti di assistenza e tutela per l'infanzia che vive situazioni familiari disagiate;*

- *sviluppare progetti per agevolare la vicinanza dei familiari dei minori, degenti in strutture ospedaliere per cure mediche;*
- *fornire assistenza e supporto di tipo legale, medico, psicologico e formativo di sostegno ai minori ed alle loro famiglie che si trovano in situazioni di disagio esistenziale/familiare;*
- *fornire servizi alle famiglie disagiate e in difficoltà;*
- *promuovere iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui problemi di cui ai punti sopra descritti;*
- *lavorare in collaborazione con associazioni, enti locali, statali privati e non, sia in Italia che all'estero, per il perseguimento degli obbiettivi di cui ai punti sopra descritti.*

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle innanzi previste.

L'Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie - a titolo esemplificativo, di tipo culturale, ricreativo, editoriale (di riviste e periodici di carattere divulgativo e/o promozionale) - che si dimostrino integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. n.460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il conseguimento degli scopi sociali di cui innanzi, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili dagli Amministratori, ivi compreso - a titolo esemplificativo - contratti di compravendita, permuta, locazione di beni immobili e mobili soggetti a registrazione; contratti di mutuo, con o senza garanzie reali, con iscrizione di ipoteca - in tal caso - esclusivamente su beni sociali; stipulare apposite

Convenzioni; partecipare ad altre Associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

## **TITOLO II**

Entrate - Patrimonio sociale - Quote

### **ART. 5 - RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) sovvenzioni e contributi di privati, singoli ed Istituzioni, nazionali o esteri;
- c) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o esteri, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- f) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione .

### **ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI E GRATUITÀ**

#### **DELLE CARICHE**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e si rinvia al riguardo al successivo art. 24) del presente

statuto per la più dettagliata regolamentazione, in conformità della vigente normativa.

Le prestazioni svolte per ricoprire le cariche statutariamente previste sono rese a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA**

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo, tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, ed è approvata dall'assemblea dei soci.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio.

In caso di ritardo nel pagamento per più di trenta giorni e meno di centoventi giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardo, oltre il predetto termine di centoventi giorni, si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'art. 11) del presente statuto.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **TITOLO III**

#### **Gli Associati**

#### **ART. 8 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Possono fare parte dell'Associazione, in numero illimitato, le persone fisiche (di età superiore agli anni diciotto, di ambo i sessi), le altre Associazioni e/o gli Enti, che condividano le finalità dell'organizzazione e si impegnino a realizzarle.

È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della associazione e che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sono soci onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione, per i quali e/o per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, l'Associazione si ritenga onorata di annoverarli fra i propri iscritti.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 - CRITERI DI AMMISSIONE DEL SOCIO**

Le persone fisiche che intendono partecipare all'Associazione devono presentare domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, compilata in tutte le sue

parti attraverso lo stampato che verrà rilasciato all'aspirante presso la sede associativa.

La domanda dovrà essere corredata da una foto formato tessera e dalla fotocopia di un documento di identità.

L'ammissione all'associazione, in nessun caso per un periodo di tempo determinato, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.

L'ammissione dei soci onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'assemblea.

#### **ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO**

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Gli associati hanno, altresì, il diritto di partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio, direttamente o per delega scritta, del diritto di voto in assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione del bilancio.

L'organizzazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività sociali nonché per la



responsabilità civile verso i terzi, anche mediante meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive.

Oltre al pagamento della quota annuale, da effettuarsi entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, il socio è tenuto a fornire la più ampia cooperazione per il raggiungimento delle finalità istitutive dell'associazione, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo, nonché ad accettare il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo dell'associazione medesima.

#### **Art. 11 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato e comporta la restituzione di tutta la documentazione personale consegnata agli organi associativi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del recesso .

Il socio recedente dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

Il socio può essere escluso dall'associazione per i seguenti motivi:

a) per morosità, protrattasi per oltre quattro mesi dal termine del versamento richiesto, in caso di mancato pagamento della quota sociale;

b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate), dei regolamenti emanati, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;

c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla associazione, sui suoi rappresentanti e suoi soci.

Prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei soci.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

#### **TITOLO IV**

##### Organi sociali

#### **ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) *il Vice-Presidente;*

L'assemblea potrà nominare qualsiasi altro Organo esecutivo ed operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, incompatibili tra loro ed elettive.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione.

Hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i soci - fondatori, ordinari ed equiparati - in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

#### **ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa e, pertanto, delibera:

- a) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'associazione;
- b) sul bilancio di previsione;
- c) sull'entità della quota associativa;
- d) sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
- g) sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- h) sullo scioglimento dell'associazione, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

#### **ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e da pubblicarsi sull'eventuale sito web gestito dall'associazione nonché da inoltrarsi mediante posta, fax, posta elettronica ai singoli soci fondatori, ordinari ed equiparati, ai rispettivi indirizzi e-mail comunicati dagli stessi.

L'affissione e la comunicazione di cui innanzi dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e detto avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

Nel corso dell'assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

È validamente costituita anche l'assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci e dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.

#### **ART. 16 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea si considera validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori, ordinari ed equiparati;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie indicate alle lettere **g) ed h)** del precedente art. 14), l'assemblea si considera validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i **tre quarti degli associati.**

#### **ART. 17 - VERBALIZZAZIONE**

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, dal *Vice-Presidente*.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto da un segretario - nominato dalla medesima Assemblea - che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Ai verbali verranno allegate le deliberazioni dell'assemblea, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea.

Detti verbali resteranno depositati presso la sede dell'Associazione ed ogni socio potrà consultarli.

#### **ART. 18 - DELIBERE ASSEMBLEARI**

L'assemblea può deliberare validamente solo sugli argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) su tutti gli argomenti, con la sola eccezione di quelli riguardanti le materie indicate alle lettere **g) ed h)** indicate al precedente art. 14), per le quali viene richiesta **la**

**maggioranza qualificata dei due terzi** dell'insieme dei soci fondatori, ordinari ed equiparati presenti o rappresentati per delega.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo tre deleghe per socio.

Le votazioni in assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, segreto o palese, ad insindacabile scelta del Presidente dell'assemblea.

#### **ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO - NOMINA E COMPOSIZIONE**

Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri che può variare da 3 a 7, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente.

L'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere.

*I Consiglieri sono eletti per i due terzi dai soci fondatori e per il restante terzo dai soci ordinari.*

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni dal momento della sua elezione, esso elegge in suo seno il Presidente ed il Vice- Presidente.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'obbligo di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera di ratifica da parte dell'assemblea ordinaria.

Il mandato dei nuovi eletti dalla assemblea ordinaria scadrà, comunque, alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entrano a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

#### **ART. 20 - COMPETENZE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo potrà costituire appositi Comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, editoriale, logistico, operativo, segreteria, personale); Comitati che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. In seno ad ogni comitato sarà nominato un "Responsabile" denominato "Responsabile di Settore".

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri, tramite affissione in sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, fax e/o con messaggio di posta elettronica.

#### **ART. 21 - DELIBERE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

I verbali del consiglio direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta scritta.

#### **ART. 22 - PRESIDENTE**

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, coadiuvato dai consiglieri, provvede a che le finalità della associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

La carica di Presidente scade con quella del Consiglio di cui fa parte.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e per particolari funzioni di rappresentanza, altri membri del Consiglio Direttivo, oppure altri soci.

In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con obbligo della successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO V**

##### Norme Finali

#### **ART. 23 - SCIoglimento**

L'associazione si può sciogliere su delibera dell'assemblea assunta con il quorum previsto dall'art. 18) del presente statuto.



L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3 della legge 23.12.1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 24 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere, *almeno entro centoventi* giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato, a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa; il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

#### **ART. 25 - RINVIO**

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e della richiamata normativa.

o o o

**In attuazione a quanto previsto dal presente Statuto, i Componenti:**

**a) chiamano a comporre il primo Consiglio Direttivo, per il quale stabiliscono il numero di sei componenti, i soci appresso indicati:**

- Chironi Teresa Maria - Presidente;**
- Rizzo Angela - Vice Presidente;**
- Giordani Sergio - Consigliere;**
- Giuliani Stefano - Consigliere;**
- Giordani Emiliano - Consigliere;**
- Giuliani Andrea - Consigliere.**

Le nomine degli altri eventuali organi previsti dal presente atto saranno effettuate in occasione della prima assemblea degli associati.

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dei soci fondatori.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me letto ai Componenti che, interpellati, dichiarano di approvarlo.

Consta di sei fogli scritti su ventuno facciate intere e quanto sin qui della presente.

Atto letto e sottoscritto alle ore

F.to